



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2010 - 0031183 del 23/12/2010

Pratica N.

Ref. Mittente:

Alla società Interporto di Bari
via Sparano 141
70122 BARI
anticipata via fax 080 0998348

Alla Regione Puglia
Via delle Magnolie 6/8
Modugno
70026 BARI

Al Comune di Bari
corso V.Emanuele 87
70100 BARI

Alla Provincia di Bari
corso De Gasperi 312
70100 BARI

Al Nucleo di valutazione della Regione Puglia
via Caduti di tutte le guerre
70100 BARI

All'Avvocatura generale dello Stato
avv. De Felice
via dei Portoghesi 12
00186 ROMA

e p.c. Al Presidente della Commissione Tecnica
VIA/VAS
SEDE

**OGGETTO: verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ex art. 20 del
DLGS n. 152/06 e ss.mm.ii. progetto dell'interporto di Bari**

10

Con la determinazione dirigenziale del 19 maggio 2010, n. DVA 12968 si comunicava al proponente e alle Amministrazioni interessate che la Commissione tecnica VIA/VAS aveva trasmesso il parere n. 447 del 13 maggio 2010, di conferma del parere precedentemente reso, rimarcando che il progetto di ampliamento dell'interporto di Bari dovesse essere soggetto alla procedura di VIA.

Il parere sopra citato era stato espresso a conclusione della ulteriore istruttoria svolta dalla Commissione Tecnica VIA/VAS a seguito della ordinanza del TAR della Puglia n. 195/2010, sez.II.

Successivamente, il TAR Puglia con la sentenza n. 2806/2010, annullava la determinazione DVA n. 12968.

Con nota prot. DVA n. 19377 del 3 agosto 2010, la scrivente Direzione trasmetteva la sentenza del TAR alla Commissione tecnica VIA/VAS evidenziando la necessità di valutare la riformulazione del parere da rendere da parte della Commissione in luogo di quello annullato, che considerasse le argomentazioni del giudice amministrativo, anche eventualmente con l'inserimento discrezionale di prescrizioni cautelative.

La Commissione tecnica VIA/VAS con l'ulteriore parere n. 531 del 16 settembre 2010, confermava il parere negativo all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA.

Antecedentemente alla conclusione del procedimento, la società proponente trasmetteva ulteriore documentazione.

Nell'inviare la ulteriore documentazione pervenuta, con la nota prot.n.DVA-2010-26124 del 28/10/2010, la scrivente Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, invitava, " *la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA - VAS ad un possibile riesame di quanto già deliberato, alla luce dei nuovi atti pervenuti*";

La Commissione tecnica VIA/VAS, dall'esame della documentazione integrativa presentata, ha ritenuto di poter operare una revisione dei pareri precedenti, per gli effetti escludendo l'intervento dalla procedura di VIA, e in data 3 dicembre 2010, ha reso il parere n. 603, che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante.

Acquisito, pertanto, il parere n. 603,

SI DETERMINA

la esclusione dalla procedura di valutazione ambientale del progetto dell'ampliamento dell'interporto di Bari a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. nel caso venga attivato il transito e la movimentazione di rifiuti, merci e/o sostanze pericolose nell'area dello scalo, si dovrà provvedere affinché il trasbordo intermodale e l'eventuale sosta logistica avvenga di norma senza operazioni di travaso e riconfezionamento e solo in ambiti adeguatamente progettati ed attrezzati ; a tal fine oltre al Rapporto di Sicurezza ai fini degli adempimenti di cui al D.Lgs. 334/1999, dovranno essere sottoposti a preventiva verifica gli aspetti di sicurezza e d'impatto ambientale, con approvazione delle eventuali modifiche d'impianti e di opere civili e di un apposito regolamento di esercizio;
2. in accordo con quanto già previsto per l'area dell'interporto già in esercizio, il Proponente dovrà garantire il rispetto di tutti i limiti di inquinamento atmosferico e dei limiti acustici previsti dalle normative vigenti.

3. dovrà essere presentato un programma aggiornato per il monitoraggio ambientale in fase di esercizio. Tale programma, in accordo a quanto già disposto per la struttura dell'Interporto in esercizio, dovrà prevedere attività sistematiche, ed essere attuato tramite sia reti fisse di rilevazione in continuo, con particolare attenzione alla qualità dell'aria ed al rumore, sia con periodiche campagne di rilevazione con postazioni mobili e prelievi singoli (in particolar modo della qualità delle acque superficiali e sotterranee, dello stato delle opere a verde e dell'inquinamento luminoso). Il monitoraggio dovrà individuare e caratterizzare i contributi derivanti dall'ampliamento dell'Interporto e le condizioni del territorio circostante (fondo e immissioni complessive) secondo le norme tecniche specifiche, e, per il contenimento dell'inquinamento luminoso dovrà rilevare anche efficienza, dispersioni e modulazioni dell'illuminazione artificiale esterna.

L'ottemperanza della prescrizione n.3 dovrà essere verificata dal MATTM, le altre prescrizioni saranno verificate dalla Regione Puglia.

Quanto sopra si comunica per i seguiti di competenza a tutte le amministrazioni in indirizzo.

La presente determinazione è pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato e sul sito web del Ministero, unitamente al parere n. 603.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni dal suo ricevimento al TAR competente ed entro 120 giorni al Capo dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)

12